



LINEE GUIDA PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI “*VISITING*”

Capo I

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità e definizioni

L'Università degli Studi di Brescia, di seguito “Ateneo”, con l'intento di ampliare la propria offerta formativa e al fine di realizzare la cooperazione internazionale e di rafforzare il proprio posizionamento secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 12, lettere b) e c) dello Statuto di Ateneo, promuove l'internazionalizzazione attraverso l'ospitalità di studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, docenti e personalità accademiche impiegati/e in Istituzioni estere, mediante il riconoscimento di diverse figure di “*Visiting*”, coordinandone l'attività con quanto previsto dall'art.23 comma 1 e art. 18 comma 5 della Legge 240/2010.

A tal fine si disciplinano il procedimento di selezione e le modalità di permanenza presso le proprie strutture di studiosi e studiose appartenenti a Istituzioni, Università, Enti di ricerca o di Alta Formazione stranieri.

Ai fini delle presenti linee guida, acquisiscono rilievo le seguenti figure di “*Visiting*”, delle quali si procede a enucleare le relative definizioni:

a) si attribuisce la qualifica di *Visiting Professor* (VP) a studiosi e studiose di elevata reputazione scientifica in ambito internazionale, impiegati/e in università o qualificati centri di ricerca stranieri, che collaborano con l'Ateneo per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, seminariale, di esercitazioni, di tutorato e di divulgazione scientifica, con permanenza di almeno 30 giorni consecutivi. La qualifica di *Visiting professor* può venire attribuita anche a docenti o ricercatori/trici provenienti da qualificate Università o centri di ricerca stranieri che siano fuori ruolo da meno di cinque anni ed a Professori e Professoressa Emeriti/e.

b) si attribuisce la qualifica di *Honorary Visiting Professor* (HVP) a studiosi e studiose di elevata reputazione scientifica in ambito internazionale, impiegati/e in università o qualificati centri di ricerca stranieri, in vista di un rafforzamento delle attività di collaborazione con l'Ateneo per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, seminariale, di esercitazioni, di tutorato e di divulgazione scientifica. Per l'attribuzione della qualifica deve essere dimostrata una consolidata attività didattica o scientifica di collaborazione con il nostro Ateneo.

c) si attribuisce la qualifica di *Visiting Scholar* (VSch) a studiosi e studiose, in possesso di adeguata qualificazione scientifica, appartenenti a Università o enti di ricerca stranieri, che sono chiamati/e a svolgere attività di ricerca, collaborazione o scambio scientifico e che, durante la loro permanenza presso la struttura universitaria ospitante – di durata minima di 30 giorni consecutivi



– tengono, in via del tutto saltuaria, attività formative nell'ambito dei corsi di studio e di dottorato di ricerca.

d) si attribuisce la qualifica di *Visiting Student* (VSt) a uno studente o studentessa che risulti iscritto/a presso un'università estera e che intenda svolgere un periodo di studio o di tirocinio presso un dipartimento dell'Ateneo. Il *Visiting Student* è uno/a studente/studentessa che non partecipa ad un programma di scambio organizzato dall'università di provenienza, come ad esempio l'Erasmus+, ma organizza autonomamente un periodo di studio e formazione all'estero di almeno 30 giorni consecutivi, interfacciandosi direttamente con l'Ateneo. Viene assegnato il ruolo di *Visiting Student* su richiesta di un/una professore/professoressa, ricercatore/ricercatrice dell'Ateneo che, con apposita lettera di invito, deve indicare la struttura di provenienza dello/la studente/studentessa in visita, gli obiettivi della sua presenza presso l'Ateneo e il periodo di permanenza. Il/la *Visiting Student* ricade nelle norme di accesso a UNIBS di cui al regolamento per i laureati frequentatori

(<https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamento-la-disciplina-dei-laureati-frequentatori>).

e) si attribuisce la qualifica di *Visiting PhD Student* (VPhD), come previsto dall'art. 20, c. 1 del Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di Ricerca, a studenti/studentesse iscritti/e a corsi di dottorato di altra università (italiana o straniera) che trascorrono un periodo di ricerca di durata di almeno 30 giorni consecutivi presso l'Ateneo, non ricompresi in specifici accordi di co-tutela di tesi. Viene assegnato il ruolo di *Visiting PhD Student* su richiesta di un professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice dell'Ateneo che, con apposita lettera di invito, deve indicare la struttura di provenienza del dottorando in visita, gli obiettivi della sua presenza presso l'Ateneo e il periodo di permanenza.

Capo II

VISITING PROFESSOR

Art. 2 – Reclutamento dei *Visiting Professor* (VP)

Il/la *Visiting Professor* è reclutato/a a titolo gratuito o, nel caso svolga attività didattica o seminariale per almeno 10 ore, a titolo oneroso, fatta salva l'attribuzione dell'incarico di insegnamento a seguito di procedura di selezione.

Il/la VP può inoltre ricevere un rimborso spese con riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio, che dovranno essere puntualmente documentate o un rimborso forfettario, comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell'Ateneo e del/della percettore/percettrice.



Di norma entro il mese di settembre di ogni anno, il gruppo di lavoro per le attività internazionali (GLINT) propone agli organi accademici la richiesta finanziaria necessaria per il reclutamento dei VP per l'anno successivo.

Di norma entro il mese di dicembre di ogni anno, gli Organi accademici deliberano in merito allo stanziamento previsto per i VP.

La selezione dei/delle VP avviene a seguito di emanazione di un bando annuale interno tramite il quale docenti e ricercatori/trici dell'Ateneo propongono l'assegnazione di un modulo didattico della durata minima di 10 ore su temi di ricerca o metodi didattici innovativi. Il bando riporterà il compenso da corrispondere e/o i criteri di definizione dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i/le VP.

Nella domanda si dovrà indicare:

- a) il/la docente dell'Università di Brescia referente del modulo didattico e l'area scientifico disciplinare di appartenenza;
- b) la descrizione dell'attività didattica che il /la VP dovrà svolgere;
- c) il periodo di permanenza previsto presso l'Ateneo;
- d) la denominazione dell'Istituzione internazionale di provenienza del/la candidato/a;
- e) l'indicazione dell'accordo/convenzione stipulato con l'Ateneo, ove esistente;
- f) il curriculum vitae del/la candidato/a;

Un'apposita Commissione, nominata dal Rettore/Rettrice, valuta le proposte ricevute e ne dà comunicazione ai Dipartimenti per i provvedimenti dovuti.

Il Bando annuale può prevedere la possibilità di reclutare, anche dopo la scadenza, e comunque prima dell'emanazione del Bando annuale successivo, figure di *Visiting Professor* a titolo gratuito o, nel caso svolgano attività didattica o seminariale per almeno 10 ore, a titolo oneroso, con fondi propri dei Dipartimenti.

Nel Bando sono indicate le modalità per la selezione di queste figure e le modalità di assegnazione del compenso e dei rimborsi spese.

Art. 3 – Attribuzione delle funzioni di *Visiting Professor*

Lo status e le funzioni di *Visiting Professor* sono attribuite con decreto del Rettore/Rettrice.



Art. 4 - Conferimento dell'incarico

L'Ateneo provvederà ad inviare apposita lettera di invito, nonché a formalizzare, anche per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione, il conferimento dell'incarico nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei/delle cittadini/e extracomunitari/e.

Art. 5 - Diritti e obblighi connessi alle funzioni di *Visiting Professor*

Il/la *Visiting Professor* è tenuto/a a svolgere le proprie attività secondo il programma concordato con il Dipartimento ospitante e ad attenersi alle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti d'Ateneo ed, in particolare, ove previsto, è tenuto/a a svolgere l'attività didattica per cui gli è stato conferito incarico.

Il/la *VP* può partecipare, se invitato/a, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio dei moduli didattici di pertinenza, durante il periodo di permanenza.

Durante il periodo di permanenza, al/alla *VP* saranno garantiti:

- a) una copertura assicurativa per infortuni;
- b) assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle procedure per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno e per la ricerca di un alloggio;
- c) l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo, ivi compresa l'assegnazione di una casella e-mail istituzionale, per la sola durata della sua permanenza;
- d) l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo, nonché la fruizione dei relativi servizi di consultazione e prenotazione;
- e) la fruizione degli spazi loro dedicati.

Nei limiti della disponibilità, sarà garantita, al/alla *VP*, una postazione di lavoro.

Il/la *VP* dovrà presentare, al termine della sua permanenza, una relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore/Direttrice del Dipartimento ospitante.

Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del/della *VP* sarà data adeguata evidenza e informazione nel sito *web* dell'Ateneo, nella pagina del Dipartimento ospitante.



Capo II

HONORARY VISITING PROFESSOR

Art. 6 - Reclutamento degli *Honorary Visiting Professors (HVP)*

La qualifica di *Honorary Visiting Professor* può essere attribuita per un periodo di 3 (tre) anni, rinnovabile di norma fino a due volte, a titolo gratuito, o, nel caso l'HVP svolga attività didattica o seminariale per almeno 10 ore, a titolo oneroso, con attribuzione di un compenso a carico dell'Ateneo, stanziato a seguito di una procedura di selezione, secondo le modalità previste per il reclutamento dei VP.

Per lo svolgimento di eventuale ulteriore attività didattica o seminariale l'HVP può ottenere un rimborso spese a carico del Dipartimento nel quale esercita l'attività didattica o di ricerca con riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio, che dovranno essere puntualmente documentate, o un rimborso forfettario, comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell'Ateneo e del percettore.

Di norma entro il mese di settembre il gruppo di lavoro per le attività internazionali (GLINT) propone agli Organi accademici il numero massimo degli/delle HVP per l'anno successivo ed eventualmente il budget massimo da destinare agli/alle HVP a titolo oneroso per la loro attività didattica o seminariale, con procedura analoga a quella adottata per i/le VP.

Entro il mese di dicembre gli Organi Accademici deliberano in merito al numero di HVP che potranno essere nominati/e nell'anno accademico successivo e allo stanziamento massimo previsto per loro.

La selezione degli/delle HVP avviene tramite bando annuale interno tramite il quale il Dipartimento propone l'assegnazione della qualifica di HVP, indicando nella richiesta quanto segue:

- a) se la richiesta è per un/una HVP a titolo gratuito o oneroso;
- b) l'area scientifico disciplinare di riferimento;
- c) la descrizione della significativa qualificazione scientifica richiesta allo/a studioso/a;
- d) la descrizione dell'attività didattica, e/o di ricerca, e/o seminariale che lo/a studioso/a dovrà eventualmente svolgere, con l'indicazione di massima del primo periodo di permanenza presso l'Ateneo, di durata minima di 15 giorni;
- e) se in ruolo, la denominazione dell'Istituzione internazionale di appartenenza;



- f) l'indicazione dell'accordo/convenzione stipulato con l'Ateneo, ove esistente;
- g) il curriculum vitae del/della candidato/a.

Un'apposita Commissione, nominata dal Rettore/Rettrice, valuta le proposte ricevute e ne dà comunicazione ai Dipartimenti per i provvedimenti dovuti.

Art. 7 – Attribuzione delle funzioni di *Honorary Visiting Professor*

Le funzioni di *Honorary Visiting Professor* sono attribuite con decreto del Rettore/Rettrice.

Art. 8 - Conferimento dell'incarico e sua durata

L'Ateneo provvederà ad inviare apposita lettera di invito, nonché a formalizzare, anche per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione, il conferimento della qualifica nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei/delle cittadini/e extracomunitari/e. La durata massima è di 3 (tre) anni rinnovabili, di norma fino a due volte, su proposta del Consiglio di Dipartimento nel quale è stata conferita la prima nomina. Il rinnovo è condizionato al permanere dei requisiti richiesti all'HVP.

Art. 9 - Diritti e obblighi connessi all'attribuzione delle funzioni di *Honorary Visiting Professor*

L'*Honorary Visiting Professor* svolge le sue attività secondo il programma concordato con il Dipartimento ospitante e deve attenersi alle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti d'Ateneo.

Durante il periodo di permanenza, all'HVP saranno garantiti:

- a) la copertura assicurativa per infortuni;
- b) l'assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle procedure per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno e per la ricerca di un alloggio;
- c) l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo, ivi compresa l'assegnazione di una casella e-mail istituzionale, per la sola durata della sua permanenza;
- d) l'accesso alle biblioteche di UNIBS, nonché la fruizione dei relativi servizi di consultazione e prenotazione;
- e) la fruizione degli spazi dedicati ai VP e HVP;



f) qualora partecipi ad attività che lo richiedano, la possibilità di far gravare eventuali spese di missione o seminariali, connesse al proprio ruolo presso l'Ateneo, sui fondi del/della docente del Dipartimento che ha proposto la chiamata, che li mette a disposizione a tale scopo.

Nei limiti della disponibilità sarà garantita all'HVP una postazione di lavoro presso il Dipartimento proponente.

Capo IV

TEMPORARY CHIARS

Art. 10 – Istituzione di *Temporary Chairs*

Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può istituire delle *Temporary Chairs*, per studiosi e studiose eccellenti in una determinata area di ricerca.

Art. 11 - Durata e conferimento della *Chair*

La cattedra temporanea è assegnata per un periodo non superiore a 12 mesi. Lo status e le funzioni del/della detentore/trice della *Temporary Chair* sono stabilite dal Senato Accademico su proposta del Consiglio del Dipartimento proponente.

Art. 12 – Finanziamento

Le spese correlate alla *Temporary Chair* dovranno gravare su fondi appositamente destinati da parte di Enti/Fondazioni esterne.

Capo V

VISITING SCHOLAR

Art. 13 - *Visiting Scholar*

Chi intende svolgere un periodo di studio e/o ricerca presso uno dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Brescia deve farne richiesta ad uno/una dei/delle docenti del Dipartimento presso il quale è attivato il corso di studi al quale è interessata/o.

Il/la docente proporrà al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione della qualifica di *Visiting Scholar* indicando:

a) la descrizione dell'attività di ricerca, collaborazione o di scambio scientifico che lo/la studioso/a propone di svolgere;



- b) il periodo di permanenza previsto presso l'Ateneo;
- c) la denominazione dell'Istituzione internazionale di provenienza dell/della candidato/a;
- d) l'indicazione dell'accordo/convenzione stipulato con l'Ateneo, ove esistente;
- e) il curriculum vitae del/della candidato/a;
- f) l'indicazione del fondo ove imputare eventuali rimborsi per spese di viaggio/alloggio.

Ai *Visiting Scholar* non è possibile attribuire un compenso.

Art. 14 – Attribuzione delle funzioni di Visiting Scholar

Le funzioni di *Visiting Scholar* sono attribuite con delibera del Consiglio di Dipartimento o, nei casi di urgenza, con decreto a ratifica del Direttore del Dipartimento.

Art. 15 - Conferimento dell'incarico

Il Direttore/Direttrice del Dipartimento, su proposta del/della docente dell'area scientifico-disciplinare invitante, provvederà ad inviare apposita lettera di invito, nonché a formalizzare il conferimento dell'incarico nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei/delle cittadini/e extracomunitari/e.

Art. 16 - Diritti e obblighi connessi alle funzioni di Visiting Scholar

Il/la *Visiting Scholar* è tenuto/a a svolgere le sue attività di ricerca e collaborazione secondo il programma concordato con il Dipartimento ospitante e ad attenersi alle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti dell'Ateneo.

Durante il periodo di permanenza, al/alla VS saranno garantiti:

- a) una copertura assicurativa per infortuni;
- b) l'assistenza e supporto informativo, ove possibile, da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle procedure per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno e per la ricerca di un alloggio;
- c) l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo, attraverso la concessione di credenziali temporanee, ivi compresa l'assegnazione di una casella e-mail istituzionale, per la sola durata della sua permanenza;



d) l'accesso alle aule studio e alle biblioteche dell'Ateneo, nonché la fruizione dei relativi servizi di consultazione e prenotazione.

Nei limiti della disponibilità sarà garantita, al/alla VS, una postazione di lavoro.

Il/la VS dovrà presentare al termine della sua permanenza una circostanziata relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore/Direttrice del Dipartimento ospitante.

CAPO VI

VISITING STUDENT

Art. 17 – Modalità di candidatura

Al programma *Visiting Student* possono partecipare:

- studenti/studentesse iscritti/e presso Università straniere che intendono frequentare uno o più insegnamenti presso l'Ateneo, a condizione che, presso l'Ateneo di provenienza, risultino iscritti/e ad un Corso di Studio di primo o secondo livello che richieda per l'iscrizione al primo livello il possesso di diploma di maturità o di un titolo equivalente. In tal caso si applicheranno le norme stabilite dal Regolamento che disciplina l'iscrizione ai corsi singoli;

- studenti/studentesse iscritti/e presso Università straniere che intendano svolgere presso l'Ateneo attività di ricerca, anche finalizzate alla redazione della tesi finale, a condizione che risultino iscritti/e, presso l'università di provenienza, a Corsi di Studio di secondo o terzo livello, oppure a ciclo unico (qualifiche europee).

Gli studenti/studentesse interessati/e al programma sono tenuti/e a inviare l'apposito modulo di candidatura (pubblicato sul sito web di Ateneo), a mezzo email all'indirizzo dell'ufficio competente.

Al suddetto modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al corso universitario (con traduzione certificata);

b) certificazione attestante gli esami sostenuti (con traduzione certificata);

c) lettera di presentazione e motivazione redatta dal/dalla candidato/a in lingua italiana o inglese che specifichi gli obiettivi di studio/ricerca, controfirmata da un/una docente strutturato/a o responsabile di organo accademico dell'Ateneo di provenienza;



d) certificazione linguistica di italiano B2 oppure di inglese B2 per i corsi erogati in lingua inglese (vedi tab. "certificazioni riconosciute"); tale certificazione linguistica non è richiesta per l'iscrizione ai corsi singoli;

e) curriculum vitae;

f) documento d'identità in corso di validità;

g) solamente per coloro che intendano effettuare periodi di ricerca, è necessario altresì allegare una lettera di presentazione in lingua inglese o in lingua italiana di un/una docente dell'Università di provenienza, nella quale devono risultare le tematiche di ricerca da approfondire presso UNIBS.

Art. 18 - Termini di presentazione della candidatura

Gli/le studenti/studentesse che intendano presentare la propria candidatura a VSt con riferimento al primo semestre o all'intero anno accademico sono tenuti/e ad inviarla entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Gli/le studenti/ studentesse che intendano presentare la propria candidatura con riferimento al secondo semestre sono tenuti/e a inviarla entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 19 – Procedura di ammissione

Le candidature a VSt sono esaminate dal Consiglio di Dipartimento a cui fanno capo le attività di ricerca e/o il Corso di studi prescelto dal/dalla candidato/a che, attraverso una valutazione basata su criteri eminentemente meritocratici, provvederà, mediante l'adozione di una apposita delibera, alla selezione di un numero di candidati/e che risulti compatibile con le risorse e/o le esigenze del Dipartimento.

Una volta conclusa la procedura di selezione, i/le candidati/e prescelti/e saranno contattati/e dall'ufficio competente che fornirà i dettagli in ordine alla procedura di immatricolazione, a seguito di accettazione espressa da parte del/della candidato/a.

Il/la VSt ricade nelle norme di accesso all'Ateneo di cui al regolamento per i/le laureati/e frequentatori.

<https://www.unibs.it/it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamento-la-disciplina-dei-laureati-frequentatori>.



Art. 20 – Contributo d'iscrizione

Per la partecipazione alle attività formative proposte dal nostro Ateneo, al/alla VSt potrà essere richiesto il pagamento di un contributo di iscrizione.

Il pagamento di tale eventuale contributo dovrà essere effettuato dallo/dalla studente/studentessa solamente a seguito della ammissione al programma, ma comunque prima dell'inizio del semestre di permanenza.

Per la partecipazione a singoli insegnamenti impartiti dal nostro Ateneo, il contributo di iscrizione è disciplinato dal regolamento per l'iscrizione ai corsi singoli pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 21 – Benefici del *Visiting Student*

Il/la VSt gode degli stessi diritti e può avvalersi, in condizioni di assoluta parità, dei servizi garantiti agli/alle studenti/studentesse iscritti/e all'Ateneo.

A titolo meramente esemplificativo il/la VSt può:

- a) frequentare liberamente le lezioni del corso di insegnamento prescelto;
- b) sostenere gli esami;
- c) accedere alle aule studio e alle biblioteche dell'Ateneo, nonché fruire dei relativi servizi di consultazione e prenotazione;
- d) accedere alle risorse informatiche dell'Ateneo attraverso la concessione di credenziali temporanee;
aderire ad associazioni studentesche;
- e) frequentare lezioni e seguire attività didattiche che esulano dal corso di formazione prescelto, con riferimento alle quali - tuttavia - non è abilitato a sostenere i relativi esami.

Il Dipartimento di afferenza del corso di studi prescelto dal/dalla VSt è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi assicurativi previsti dalla legislazione vigente, nonché a quelli connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro.



Art. 22 – Spese a carico del *Visiting Student*

Permangono a carico esclusivo del/della VSt le seguenti spese: viaggio, vitto, alloggio, assicurazione per l'assistenza sanitaria, spese relative all'acquisto di materiale didattico e, ove il/la VSt non sia cittadino/a comunitario/a, anche quelle relative ai visti di ingresso e soggiorno, nonché ogni altra spesa e onere che non sia a qualsiasi titolo a carico dell'Ateneo per i/le propri/e studenti/studentesse.

Art. 23 – Certificazioni

All'esito del periodo di permanenza presso l'Ateneo, il/la VSt potrà richiedere all'ufficio competente un certificato dal quale risultino gli esami sostenuti e i relativi CFU conseguiti e, nel caso abbia condotto attività di ricerca, potrà ottenere il rilascio di apposita attestazione.

CAPO VII

VISITING PhD STUDENT (VPhD)

Art. 24 – *Visiting PhD Student*

Come previsto dall'art. 20, comma 1 del Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di Ricerca, agli/alle studenti/studentesse iscritti/e a corsi di dottorato di altra università italiana o straniera che trascorrono un periodo di ricerca di durata superiore a un mese presso l'Ateneo, non ricompresi in specifici accordi di co-tutela di tesi, viene assegnato il ruolo di *Visiting PhD Student* su richiesta di un professore/professoressa o ricercatore/trice dell'Ateneo che, con apposita lettera di invito, deve indicare la struttura di provenienza del dottorando in visita, gli obiettivi della sua presenza presso l'Ateneo ed il periodo di permanenza.

Come previsto dall'art. 20, comma 2 del Regolamento di Ateneo per i corsi di Dottorato di Ricerca, i/le VPhD non vengono iscritti/e ai corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo e non conseguono il titolo di dottore/dottoressa di ricerca rilasciato dall'Ateneo.

Come previsto dall'art. 20, comma 1 del Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di Ricerca, il Dipartimento presso le cui sedi il/la VPhD svolge principalmente la propria attività di ricerca, attiva le procedure per l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Università (accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche, ai laboratori ecc...)."

Art. 25 – Diritto e doveri del *Visiting PhD Student*

Il/la VPhD dovrà attenersi alle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti d'Ateneo, non percepirà alcun compenso in relazione alla attività di ricerca svolta presso l'Ateneo, nemmeno nel caso in cui dovesse venire coinvolto/a in attività di matrice



didattica in affiancamento al/alla professore/professoressa referente con il/la quale lo stesso può essere chiamato/a a collaborare.

A titolo meramente esemplificativo il/la VPhD può:

- a) frequentare liberamente le lezioni del corso di insegnamento oggetto dell'attività di ricerca;
- b) accedere alle aule studio e alle biblioteche di Ateneo, nonché fruire dei relativi servizi di consultazione e prenotazione;
- c) accedere alle risorse informatiche dell'Ateneo attraverso la concessione di credenziali temporanee, per la sola durata della sua permanenza;
- d) frequentare corsi di insegnamento e seguire attività didattiche erogati da UNIBS che esulano dal corso di formazione oggetto dell'attività di ricerca, con riferimento ai quali tuttavia non è abilitato a sostenere i relativi esami.

Al/alla VPhD inoltre, compatibilmente con le risorse del Dipartimento di afferenza del corso di dottorato prescelto, potrà essere assegnata una postazione di lavoro e ricerca all'interno delle strutture universitarie.

L'Ateneo è tenuto ad estendere le coperture assicurative previste dalla legislazione vigente per i propri studenti, ai sensi del Regolamento di Ateneo.

Art. 26 – Spese a carico del *Visiting PHD Student*.

Permangono a carico esclusivo del/della VPhD le seguenti spese: viaggio, vitto, alloggio, assicurazione per l'assistenza sanitaria, spese relative all'acquisto di materiale didattico e, ove il/la VPhD non sia cittadino/a comunitario/a, anche quelle relative ai visti di ingresso e soggiorno

Art. 27 – Certificazioni

All'esito del periodo di permanenza presso l'Ateneo, il/la VPhD potrà richiedere all'ufficio competente il rilascio di una certificazione attestante il periodo di ricerca svolto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Modalità di stipula dei contratti relativi ad attività di insegnamento

I contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, sono stipulati dal Rettore/Rettrice o eventualmente da un/una suo/a delegato/a, nel rispetto delle



forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo, nonché delle norme per l'ingresso in Italia dei/delle cittadini/e extracomunitari/e.

Art. 29 – Rimborso spese

Nei casi in cui il regolamento contrattuale, stipulato ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, preveda espressamente un rimborso spese, in aggiunta a quanto già previsto dagli appositi avvisi di selezione, la struttura universitaria si farà carico (in via autonoma o in collaborazione con altre strutture) del rimborso delle spese sostenute, che risultino puntualmente documentate, con riferimento al viaggio, al vitto e all'alloggio o rimborso forfettario, comprensivo delle ritenute e degli oneri posti a carico sia dell'Ateneo che del/della percettore/percettrice.

La quantificazione del rimborso forfettario è proposta e motivata dal Dipartimento del corso di studi cui afferisce lo/a studioso/a, anche sentito il/la referente scientifico/a e/o il/la titolare dei fondi su cui grava la spesa, in base all'entità delle spese che il/la *Visiting* sostiene secondo i seguenti parametri:

a) rimborso spese di viaggio: distanza tra la sede di lavoro e il luogo di provenienza del/della *Visiting*:

- fino a 750 km: € 500,00
- fino a 2.000 km: € 800,00
- fino a 3.000 km: € 1.200,00
- oltre 3.000 km € 1.500,00

b) rimborso spese per vitto e alloggio: € 150,00 *per diem*.

Si precisa inoltre che eventuali deroghe rispetto ai criteri di quantificazione dell'entità del rimborso riportati *supra*, dovranno risultare adeguatamente motivate, nonché approvate mediante specifica delibera del Consiglio di Dipartimento interessato.

Art. 30 – Diritti conseguenti alla stipula del contratto con UNIBS

Si precisa che la stipula di contratti con l'Ateneo, aventi ad oggetto l'attività di insegnamento, ricerca o attività di tipo seminariale, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, in primo luogo e in base a quanto previsto dal quarto comma della medesima disposizione legislativa, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli per i soggetti stipulanti e che, in ogni caso, non può essere ritenuta idonea a fondare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del c.c. con l'università di Brescia.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 31 – Previsione residuale

Le presenti linee guida sostituiscono le linee guida sui *Visiting Professors* attualmente vigenti a far data del Decreto Rettorale di emanazione, dopo l'approvazione degli Organi competenti.

Resta in vigore il Regolamento di Dottorato di Ateneo.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.